

Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2025, n. 17-1466

**Art. 13 della legge regionale n. 6/2016. D.G.R. n. 9-7520 del 14.09.2018. Ex Ospedale degli Infermi di Biella. Autorizzazione alla Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio alla riscossione del credito di euro 10.859.252,95 vantato nei confronti dell'A.S.L. di Biella mediante compensazione. Art. 82 della legge regionale n. 9/2025. Autorizzazione all'A.S.L. di Biella alla costituzione d**



Seduta N° 94

Adunanza 04 AGOSTO 2025

Il giorno 04 del mese di agosto duemilaventicinque alle ore 10:20 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori  
Marina CHIARELLI - Maurizio Raffaello MARRONE - Andrea TRONZANO

**DGR 17-1466/2025/XII**

**OGGETTO:**

Art. 13 della legge regionale n. 6/2016. D.G.R. n. 9-7520 del 14.09.2018. Ex Ospedale degli Infermi di Biella. Autorizzazione alla Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio alla riscossione del credito di euro 10.859.252,95 vantato nei confronti dell'A.S.L. di Biella mediante compensazione. Art. 82 della legge regionale n. 9/2025. Autorizzazione all'A.S.L. di Biella alla costituzione di un diritto di superficie a titolo gratuito avente ad oggetto l'immobile denominato "ex Ospedale degli Infermi di Biella", a favore del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per la destinazione a scuola di formazione dell'Amministrazione Penitenziaria.

A relazione di: Riboldi, Vignale

Premesso che:

- l'art. 4 della legge regionale del Piemonte n. 24 del 24.03.2000 dispone al comma 1 che *"Nelle procedure della gara per la realizzazione del nuovo ospedale, l'A.S.L. n. 12 di Biella provvede alla copertura finanziaria dell'opera anche tramite l'alienazione dell'ospedale degli "Infermi";*
- al comma 2 del suddetto art. 4 della L.R. n. 24/2000 è previsto che *"Nelle more dell'alienazione dell'ospedale degli "Infermi", la Regione può anticipare all'A.S.L. n. 12 il ricavato previsto nei limiti dell'importo stimato".*

Dall'istruttoria condotta dalla Direzione regionale alla Sanità è emerso che:

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 88 in data 17 dicembre 2007, avente per oggetto: “Variazione della denominazione dell’Azienda Sanitaria Locale n. 12 in Biella”, l’Azienda stessa, a far data dal 1° gennaio 2008, ha assunto la nuova denominazione di Azienda Sanitaria Locale “BI” con sede in Biella;
- con D.P.G.R. n. 148 del 29.12.2008, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Biella in data 12.10.2010 Reg. Generale n. 8169 Registro Particolare n. 5752 e ulteriore nota di trascrizione in data 26.10.2010 Registro Generale n. 8590 Registro Particolare n. 6044, la Regione ha provveduto al trasferimento, con decorrenza dall’1.01.2008, alla nuova Azienda Sanitaria Locale “BI” dei beni immobili con vincolo di destinazione sanitaria esistenti al 31.12.2007, secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 e ss.mm.ii.;
- tra i beni così trasferiti è ricompreso anche l’Ospedale degli Infermi, sito in Biella, via Caraccio n. 5, individuato al Catasto Fabbricati al Foglio 506 mappali A e sub 1, mappale 25 sub 2 (Ospedale e Chiesa) e ora individuato al Foglio 48 mappale 3 terreni e fabbricati (Ospedale), a seguito di avvenuta denuncia di variazione catastale conseguente a frazionamento dell’area di pertinenza della Chiesa (Foglio 48 mappale A), dichiarato in parte di interesse storico-artistico;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 749 del 12.11.2009 l’Azienda Sanitaria Locale di Biella ha classificato, ai sensi dell’art. 8, comma 5, della legge regionale n. 8/1995 e ss.mm.ii., i propri beni in indisponibili e disponibili alla data dell’1.01.2008, classificando l’immobile di cui trattasi tra i beni indisponibili, come risulta dall’allegato 1 al citato atto deliberativo;
- in data 29.03.2000 era stata redatta una perizia asseverata, approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. 240 del 22.03.2000, recante un valore del bene di euro 22.207.646,66, sulla base della quale la Regione, al fine di consentire all’A.S.L. di Biella di procedere alla realizzazione del nuovo Ospedale, ai sensi di quanto previsto dal sopra citato art. 4 della legge regionale n. 24/2000, ha provveduto con due versamenti, rispettivamente in data 11/10/2013 e 30/07/2014 ad anticipare all’Azienda il ricavato previsto nei limiti dell’importo così stimato;
- in fase di aggiornamento del Piano Finanziario l’A.S.L. di Biella recepiva al suo interno il nuovo finanziamento pari a euro 11.348.393,71 previsto dal progetto “*PAR-FSC 2007/2013 – DGR 8-6174 del 29.07.2013 – Avvio Asse Edilizia Sanitaria – Linea di azione: “Ammodernamento e Messa in sicurezza dei presidi ospedalieri”*”, ma la somma assegnata all’Azienda di cui trattasi non veniva versata, in quanto destinata al parziale assorbimento dell’anticipazione iniziale di euro 22.207.646,66;
- in vista dell’alienazione dell’immobile di cui trattasi, dismesso dal 2014, considerata la progressiva diminuzione del valore commerciale del bene, l’Azienda riteneva opportuno procedere alla revisione dell’importo della perizia redatta a marzo del 2000 per adeguarlo ai valori di mercato;
- con deliberazione n. 315 del 27.04.2015 del Commissario dell’A.S.L. di Biella è stata approvata la perizia di stima redatta in data 20.04.2015 dall’arch. Paolo Diana e dal geom. Roberto Diana di Cossato (BI) e asseverata in data 20.04.2015 n. cronologico 791, con la quale il valore dell’immobile di cui trattasi è stato determinato in euro 12.000.000,00 e contestualmente è stata richiesta alla Regione l’autorizzazione alla cancellazione dal patrimonio indisponibile dell’A.S.L. di Biella e all’iscrizione in quello disponibile dell’immobile ex Ospedale di Biella;
- con determinazione dirigenziale n. 816 del 10.12.2015 della Direzione Sanità, Settore Edilizia,

Logistica e Sistemi Informativi, l'Azienda Sanitaria Locale di Biella è stata autorizzata ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L.R. n. 8/1995 e ss. mm. ii. e dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1999, come sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 229/99, alla cancellazione dal patrimonio indisponibile ed iscrizione nel patrimonio disponibile della stessa, del suddetto immobile;

- con la citata determinazione dirigenziale n. 816 del 10.12.2015 l'Azienda Sanitaria Locale di Biella è stata altresì autorizzata, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 8/1995 e ss. mm. e ii. e dell'art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 229/1999, all'alienazione del suddetto immobile, previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni da parte di altri Enti od Autorità competenti, con destinazione del ricavato dell'alienazione alla restituzione alla Regione Piemonte delle somme anticipate per la realizzazione del nuovo Ospedale;
- con nota prot. n. 30265 del 22 ottobre 2020 l'A.S.L. di Biella ha trasmesso la Deliberazione del Commissario n. 414 del 16.10.2020 con la quale è stata approvata la perizia di stima asseverata redatta dall'arch. Enrico Griffith Brookles di Biella, predisposta in data 29.09.2020 e asseverata in data 1.10.2020 n. cronologico 1427/2020, recante un valore dell'ex Ospedale di Biella di euro 4.532.200,00;
- con determinazione dirigenziale n. 233 del 18 febbraio 2021 della Direzione Sanità e Welfare, Settore Politiche degli investimenti, dato atto che con nota in data 12.02.2021 il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio ha precisato che non rileva il valore di perizia ma l'esatto importo anticipato dalla Regione all'Azienda, è stato disposto: a) di prendere atto della citata Deliberazione commissariale n. 414 del 16.10.2020 di approvazione della perizia di stima asseverata redatta dall'arch. Enrico Griffith Brookles per un importo complessivo di euro 4.532.200,00; b) di dare atto dell'utilizzazione dell'importo derivante dai proventi dell'alienazione del bene per la restituzione alla Regione delle somme dalla medesima anticipate per la realizzazione del nuovo Ospedale di Biella; c) di rinviare a successivi provvedimenti delle Direzioni Risorse Finanziarie e Patrimonio e Sanità e Welfare la definizione degli aspetti economici legati all'anticipazione delle somme per la realizzazione del nuovo Ospedale;
- i tentativi finora esperiti dall'Azienda per l'alienazione dell'immobile (un primo avviso di asta pubblica è stato pubblicato con scadenza per la presentazione delle offerte in data 13.04.2016 e un secondo avviso con scadenza al 19.06.2017) non hanno dato esito positivo; parallelamente il valore commerciale del bene è in progressiva diminuzione, atteso che sul territorio biellese le quotazioni immobiliari hanno subito negli ultimi anni una forte e progressiva flessione, mantenendosi su livelli sensibilmente inferiori ai valori medi regionali di riferimento, come attestato dal Direttore Generale dell'A.S.L. di Biella con nota prot. n. 17918 del 24 maggio 2024;
- con nota del 1° febbraio 2024, prot. n. 46549, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) del Ministero della Giustizia, nel rappresentare che la capienza delle Scuole e degli Istituti di Formazione dell'Amministrazione penitenziaria non è sufficiente a far fronte alle esigenze formative del personale, in particolare di Polizia penitenziaria e che, a seguito di un sopralluogo congiunto tra personale dell'A.S.L. di Biella e dell'Amministrazione Penitenziaria, è emerso che l'ex Ospedale di Biella presenta una potenziale adattabilità a ospitare una Scuola di Formazione, dato atto che il Ministero della Giustizia ha espresso il proprio nulla osta all'avvio di interlocuzioni con la proprietà del cespite, ha chiesto la disponibilità dell'Azienda ad avviare un percorso tecnico-amministrativo per la messa a disposizione dell'Amministrazione Penitenziaria, ai fini dell'insediamento della Scuola di Formazione, della struttura di cui trattasi;
- in data 15.02.2024, con nota prot. n. 4157, la Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria, in risposta a specifica istanza dell'A.S.L. di Biella, ha

comunicato il proprio nulla osta all'avvio di interlocuzioni con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per l'individuazione di una possibile nuova destinazione d'uso della struttura indicata;

- la Giunta regionale nella seduta del 1° aprile 2024 ha espresso la volontà della Regione di proseguire con gli approfondimenti necessari alla concessione dell'immobile, secondo le modalità ritenute più idonee dalle parti;
- in data 13.05.2024 con nota prot. n. 0204570, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nel confermare e formalizzare l'intendimento del Dipartimento medesimo di proseguire lo sviluppo di tale progettualità, con una prima stima dei costi dei necessari interventi, a carico dell'Amministrazione statale, quantificati complessivamente in euro 77.127.634,10, ha invitato la Regione e l'A.S.L. ad avviare le attività tecnico-amministrative di relativa competenza finalizzate a consentire la messa a disposizione del bene nella forma del comodato gratuito di durata trentennale;
- in data 24.05.2024 con nota prot. n. 17918 l'Azienda ha comunicato il proprio nulla osta all'esperimento di una procedura finalizzata all'attribuzione del bene in comodato trentennale a favore del D.A.P., nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei beni patrimoniali delle aziende sanitarie e a condizione della predisposizione di un piano concretamente attuabile per la riqualificazione dell'immobile;
- con nota prot. n. 19227 del 4.06.2024 la Regione ha chiesto all'A.S.L. di Biella di procedere alla stesura e stipula di un contratto di comodato d'uso gratuito a favore del D.A.P., inserendo una clausola sospensiva dell'efficacia dell'atto, subordinata al finanziamento e all'attuazione dell'investimento da parte del comodatario;
- sullo schema di contratto di comodato d'uso trentennale il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ha chiesto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato che, prevedendo la bozza di contratto l'onere del comodatario di accollo dell'onere economico degli interventi di riqualificazione di natura straordinaria, in deroga alla disciplina civilistica, ha invitato il Ministero a fornire chiarimenti in merito al coinvolgimento dell'Agenzia del Demanio, posto che la circolare n. 24 del 5 agosto 2011 della Ragioneria Generale dello Stato prevede, a riguardo, fra l'altro, del comodato con assunzione di oneri di manutenzione straordinaria da parte dell'Amministrazione statale, per evitare comportamenti elusivi della disciplina in materia, l'inoltro di avviso, prima della sottoscrizione del contratto, all'Agenzia del Demanio;
- nel fornire riscontro alla richiesta del DAP, l'Agenzia del Demanio, tenuto conto dell'entità degli oneri posti in capo all'Amministrazione penitenziaria, pari a euro 77.127.634,10 e del limitato orizzonte temporale connesso alla messa a disposizione del bene, in base a quanto previsto dallo schema di contratto di comodato, ha suggerito l'adozione di una diversa formula contrattuale, quale, ad esempio, la concessione gratuita di un diritto di superficie della durata di 99 anni;
- con nota prot. n. 0027550 del 21.01.2025, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sulla base di quanto espresso dall'Agenzia del Demanio, ha pertanto richiesto all'A.S.L. di Biella di prevedere, per il bene in questione, la concessione di un diritto di superficie della durata di anni 99, ritenendo l'istituto del comodato trentennale non compatibile con i tempi e l'entità dell'investimento finanziario necessario e, altresì, di eliminare la clausola che subordina l'efficacia dell'accordo all'ottenimento del finanziamento, attinendo quest'ultimo, a giudizio dell'Amministrazione statale, a elementi di programmazione interna del Ministero della Giustizia

che non incidono sulla natura dell'accordo.

Dato atto che il punto 2) dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 16-8750 del 10 giugno 2024 *“Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. - L.R. 31/92 s.m.i. - DD.G.R. 18-23906 del 2/2/1998 e 55-8745 del 17/03/2003. Bilanci consuntivi esercizio 2022 delle Aziende Sanitarie regionali (AA.S.R.). Approvazione con prescrizioni”* alla sezione “Prescrizioni per tutte le ASR” prevede che le ASR debbano completare le attività di conciliazione delle poste creditorie e debitorie verso la Regione, in particolare di quelle relative ai finanziamenti c/esercizio vincolati e per investimenti, con i competenti settori regionali, in considerazione della diversità dei principi di cui al titolo I del D.Lgs. n. 118/2011 che disciplinano la contabilità economica e finanziaria delle Regioni degli enti locali e di quelli di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo che disciplinano la contabilità economica e finanziaria delle Aziende Sanitarie e relative posizioni contabili con la Regione.

Preso atto che dall'istruttoria condotta dalla Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio è emerso che:

a) come risulta dalla determinazione dirigenziale n. 1697 del 24/12/2024 del Settore Ragioneria della Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio, con nota prot. n. 40743 del 18/12/2024 l'Azienda Sanitaria Locale di Biella ha comunicato di aver iscritto a bilancio un debito verso la Regione Piemonte pari a euro 10.859.252,95 relativo all'anticipazione, operata dalla Regione, di cui al comma 2 dell'art. 4 della succitata legge regionale n. 24/2000, del ricavato della vendita dell'ex Ospedale, nelle more della sua alienazione, importo determinato dalla differenza dall'anticipazione ricevuta di euro 22.207.646,66 e la somma di euro 11.348.393,71, assegnata all'Azienda per il progetto “PAR-FSC 2007” e non versata in quanto destinata al parziale assorbimento dell'importo anticipato;

b) con la citata determinazione dirigenziale n. 1697 del 24/12/2024, al fine dell'allineamento delle reciproche posizioni di debito/credito con l'A.S.L. di Biella, è stata accertata sul capitolo di entrata 36459/2024 la suddetta somma di euro 10.859.252,95 dovuta dall'Azienda alla Regione;

c) in considerazione dell'esito negativo dei tentativi di alienazione del bene posti in essere dall'Azienda, è emersa la necessità di procedere alla riscossione del suddetto credito di euro 10.859.252,95, certo ed esigibile, vantato dalla Regione Piemonte nei confronti dell'A.S.L. di Biella, con una modalità diversa da quella prevista dal citato art. 4 della legge regionale n. 24/2000 e più precisamente - in esecuzione della D.G.R. n. 9-7520 del 14.09.2018 recante le modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge regionale n. 6 del 6 aprile 2016 che prevede la possibilità di effettuare la riscossione dei crediti certi ed esigibili in fase di ordinazione delle spese qualora i soggetti debitori siano anche beneficiari di pagamenti regionali erogati a qualsiasi titolo – mediante compensazione delle reciproche posizioni di debito/credito con l'A.S.L. di Biella, in un arco temporale di 3 anni.

L'art. 31<sup>quater</sup> della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8, introdotto dall'art. 82 della legge regionale n. 9 del 8 luglio 2025 dispone che *“1. In casi eccezionali è consentito procedere alla cessione di proprietà o di altro diritto reale, di immobili a titolo gratuito, di proprietà regionale, di suoi enti strumentali o di aziende del servizio sanitario regionale, previa deliberazione della Giunta*

*regionale, a favore dello Stato o di altri enti pubblici territoriali per il raggiungimento di un interesse pubblico equivalente o superiore a quello derivante dall'utilizzo o dallo sfruttamento economico del bene da parte della Regione.*

*2. Nel caso di cui al comma 1, contestualmente alla cessione può essere apposto al bene specifico vincolo di destinazione a tutela dell'interesse perseguito. In caso di inosservanza o modifica della destinazione d'uso prevista è facoltà della Regione attivare il procedimento di retrocessione a titolo gratuito del bene”.*

Dall'istruttoria condotta dalla Direzione Regionale alla Sanità è altresì emerso quanto segue:

a) non sussistono motivi ostativi all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione Penitenziaria di costituzione da parte dell'A.S.L. di Biella, proprietaria dell'ex Ospedale degli Infermi di Biella, del diritto di superficie a titolo gratuito avente ad oggetto l'immobile di cui trattasi per la destinazione a scuola di formazione dell'Amministrazione statale;

b) considerata la rilevanza dell'interesse pubblico sotteso alla richiesta dell'Amministrazione statale, la circostanza che la nuova destinazione d'uso proposta, previa variazione degli strumenti urbanistici ove occorrente, consentirà, per effetto della riqualificazione, a cura e onere dello Stato, del bene, attualmente inutilizzato, di recuperarlo alla pubblica fruizione, attuando nel contempo una rigenerazione del tessuto urbano, può essere autorizzata la costituzione a titolo gratuito da parte dell'A.S.L. di Biella e a favore del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, di un diritto di superficie avente ad oggetto il suddetto immobile in Biella, denominato “ex Ospedale degli Infermi”.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di:

a) autorizzare, sulla base di quanto disposto dall'art. 13 della legge regionale n. 6 del 6 aprile 2016 e in applicazione della D.G.R. n. 9-7520 del 14.09.2018, la Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio alla riscossione del suddetto credito di euro 10.859.252,95, vantato dalla Regione Piemonte nei confronti dell'A.S.L. di Biella per l'anticipazione all'Azienda medesima, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 24/2000, del ricavato previsto dalla vendita dell'ex Ospedale degli Infermi di Biella, mediante compensazione, in un arco temporale di di 3 anni, delle reciproche posizioni di debito/credito, da effettuarsi dal Settore Ragioneria della Direzione regionale alle Risorse Finanziarie e Patrimonio, nel rispetto dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e quindi attraverso l'emissione di un mandato di pagamento con versamento in quietanza d'entrata mediante reversale d'incasso intestata alla Regione Piemonte;

b) autorizzare l'Azienda Sanitaria Locale di Biella con sede in Via dei Ponderanesi, 2 a Ponderano (BI) alla costituzione di un diritto di superficie avente ad oggetto l'immobile denominato “ex Ospedale degli Infermi di Biella” in Biella, via Caraccio n. 5, a favore del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per la destinazione a scuola di formazione dell'Amministrazione Penitenziaria, con l'impegno dell'Amministrazione statale alla riqualificazione del bene, a propria cura e onere, per la destinazione all'utilizzo previsto, per una durata commisurata al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, tenuto conto dell'investimento da realizzarsi, previo ottenimento da parte dell'organo statale di tutte le

autorizzazioni necessarie da parte degli organismi e delle Autorità competenti, anche in considerazione dei vincoli gravanti sul bene, demandando all'Azienda medesima la definizione delle condizioni contrattuali d'intesa con il suddetto organo statale;

c) demandare alle Direzioni regionali alla Sanità e alle Risorse Finanziarie e Patrimonio, per quanto di rispettiva competenza, l'adozione degli atti occorrenti a dare esecuzione alla presente deliberazione.

Attestato che, ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto non sono previsti esborsi a carico della Regione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, udita la proposta del relatore, la Giunta Regionale unanime

*delibera*

- di autorizzare, sulla base di quanto disposto dall'art. 13 della legge regionale n. 6 del 6 aprile 2016 e in applicazione della D.G.R. n. 9-7520 del 14.09.2018, la Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio alla riscossione del suddetto credito di euro 10.859.252,95, vantato dalla Regione Piemonte nei confronti dell'A.S.L. di Biella per l'anticipazione all'Azienda medesima, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 24/2000, del ricavato previsto dalla vendita dell'ex Ospedale degli Infermi di Biella, mediante compensazione, in un arco temporale di 3 anni, delle reciproche posizioni di debito/credito, da effettuarsi dal Settore Ragioneria della Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio, nel rispetto dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e quindi attraverso l'emissione di un mandato di pagamento con versamento in quietanza d'entrata mediante reverse d'incasso intestata alla Regione Piemonte;
- di autorizzare l'Azienda Sanitaria Locale di Biella con sede in Via dei Ponderanesi, 2 a Ponderano (BI) alla costituzione di un diritto di superficie a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 82 della legge regionale n. 9 dell'8 luglio 2025, avente ad oggetto l'immobile denominato "ex Ospedale degli Infermi di Biella" in Biella, via Caraccio n. 5, a favore del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per la destinazione a scuola di formazione dell'Amministrazione Penitenziaria, con l'impegno dell'Amministrazione statale alla riqualificazione del bene, a propria cura e onere, per la destinazione all'utilizzo previsto, per una durata commisurata al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, tenuto conto dell'investimento da realizzarsi, previo ottenimento da parte dell'organo statale di tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli organismi e delle Autorità competenti, anche in considerazione dei vincoli gravanti sul bene, demandando all'Azienda medesima la definizione delle condizioni contrattuali d'intesa con il suddetto organo statale;
- di demandare alle Direzioni regionali alla Sanità e alle Risorse Finanziarie e Patrimonio, per quanto di rispettiva competenza, l'adozione degli atti occorrenti a dare esecuzione alla presente deliberazione;
- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.